

## Allegato

### 10. Fondo di perequazione

Il Fondo di perequazione di cui all'art. 57 comma 2 lett. 1) del CCNL 08/06/2000, dovrà essere erogato al personale dirigente, medici e veterinari e personale dirigente del ruolo sanitario che, a causa della disciplina di appartenenza o in virtù delle funzioni svolte, non abbia potuto avere accesso all'esercizio della libera professione intramoenia ed ai quali l'Azienda abbia formalmente negato l'autorizzazione allo svolgimento della stessa.

*Accede altresì al fondo di perequazione il personale di cui al primo comma cui l'Azienda autorizzi l'esercizio della libera professione con limitazioni finalizzate a evitare conflitti di interessi o a evitare la sovrapposizione tra controllore e controllato. Accedono inoltre i dirigenti appartenenti a discipline mediche e sanitarie le cui limitazioni sono legate al tipo di servizio prestato in quanto comprendente l'esercizio di funzioni di vigilanza e controllo attribuiti all'Azienda come compito istituzionale”.*

*E' in ogni caso precluso ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.lgs. n. 81/2008 lo svolgimento della libera professione ai dirigenti medici e veterinari, facenti parte dello SPRESAL in quanto assegnati a uffici con funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

*Si individuano comunque quali discipline/funzioni aventi limitato accesso alla libera professione:*

- *Dirigenza medica e veterinaria del Dipartimento di Prevenzione;*
- *Dirigenza appartenente alla Direzione Sanitaria Aziendale, o titolare di direzione sanitaria di P.O., o assegnata a strutture di staff, in caso di attribuzione e svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo in materia di libera professione rientranti in compiti istituzionali aziendali;*

*Nei casi di cui ai precedenti commi l'autorizzazione è rilasciata indicando in modo analitico il tipo di limitazioni previste, quali, ad esempio, relative al territorio di esercizio, ai soggetti nei confronti dei quali può essere esercitata la professione, alla disciplina in cui la stessa è esercitabile, ecc. e le relative motivazioni.*

*I dirigenti di cui al primo e secondo comma cessano di accedere al fondo di perequazione, rispettivamente, nel momento in cui sono autorizzati a svolgere attività libero professionale intramoenia e nel momento in cui vengono eventualmente rimosse le limitazioni. I dirigenti cui l'attività libero professionale è preclusa o limitata in ragione delle funzioni o attività svolte cessano di accedere al fondo dal momento dell'eventuale assegnazione a diverso incarico che non comporti nessun tipo di limitazione.*

L'entità del fondo è pari al 5% dei proventi derivanti da tutta l'attività libero-professionale e dalla ripartizione dello stesso i destinatari non possono avere un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti della relativa area che svolgono l'attività libero-

professionale. A tal fine si utilizza la somma relativa all'ammontare di tutta la libera professione svolta in Azienda nell'anno di riferimento e si divide per il numero di dirigenti che hanno effettivamente svolto l'attività senza limitazioni.

La quota così determinata dovrà in ogni caso essere ripartita fra gli aventi diritto rapportandola alla effettiva presenza in servizio.

*E' condizione per l'accesso al fondo l'assolvimento, nell'anno di competenza, dell'intero debito orario contrattualmente previsto.*

*I dirigenti autorizzati allo svolgimento con limitazioni della libera professione non accedono al fondo nel caso in cui abbiano comunque tratto dalla libera professione esercitata una remunerazione pari o superiore al limite massimo previsto dal presente articolo (beneficio medio percepito). Qualora tale remunerazione sia inferiore i dirigenti accedono al fondo sino al raggiungimento del suddetto limite massimo.*

*Considerato che comunque non possono accedere al fondo i dirigenti che non esercitino la professione per propria scelta, l'accesso al fondo decorre dal momento della presentazione dell'istanza eventualmente rigettata o accolta con limitazioni.*

*Per i dirigenti di cui al presente articolo, l'accesso al fondo è subordinato ad apposita richiesta, da inoltrare entro l'anno solare precedente a quello di liquidazione del fondo, e decorre dalla data della stessa.*

## 6. Prestazioni erogabili in regime libero-professionale.

L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza.

Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione ad esercitare l'attività in una disciplina *equipollente* a quella di appartenenza, sempre che sia in possesso della specializzazione o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. La suddetta autorizzazione o il diniego della stessa dovranno obbligatoriamente essere motivati ed espressi in forma scritta entro sessanta giorni dalla richiesta del dirigente interessato.

In via generale ogni prestazione o servizio erogati dall'azienda in regime S.S.N. possono essere offerti in regime libero-professionale.

Poiché sono da considerarsi attività d'istituto rientranti nei livelli minimi ed essenziali d'assistenza, non è consentita l'erogazione in L.P.I. delle seguenti prestazioni:

1. attività di vigilanza e di prevenzione da parte di dirigenti medici, veterinari e sanitari istituzionalmente addetti a tali attività;

2. prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale urgenti, come da richiesta medica;
3. ricoveri d'urgenza in tutte le U.O.;
4. ricoveri ordinari nelle U.O. di terapia intensiva e rianimazione, unità coronariche dialisi;
5. ricoveri ordinari di malati terminali;
6. trapianti d'organo;

Sono inoltre escluse dall'esercizio della Libera-professione intramoenia le prestazioni prive di solida evidenza scientifica quali quelle non previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale e/o Nazionale.

Ciascun professionista può erogare una prestazione prevista dalla propria disciplina in regime libero-professionale purché lo stesso svolga la stessa prestazione anche in regime istituzionale e fatto salvo quanto indicato al primo capoverso.

Qualora un professionista voglia erogare una prestazione non svolta in regime istituzionale o non svolta affatto dall'Azienda, deve inoltrare specifica richiesta alla Commissione paritetica aziendale che, valutati sia gli aspetti sanitari che quelli organizzativi, può proporre al Direttore Generale l'autorizzazione all'erogazione.